

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 1950

(53<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

### INDICE

#### Disegni di legge :

(Seguito della discussione e approvazione)

« Disciplina di talune situazioni riferentisi ai  
pubblici dipendenti non di ruolo » (N. 1322)  
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PETRILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	Pag. 463
	465 466
BISORI . . . . .	464 466
RICCIO . . . . .	464 465
MENOTTI . . . . .	465

(Discussione e approvazione)

« Erezione in Ente di diritto pubblico della  
Fondazione " Gerolamo Gaslini " con sede in  
Genova » (N. 1370) (Approvato dalla Camera  
dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	466
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	467
RICCIO . . . . .	467
RIZZO Domenico . . . . .	467
BISORI . . . . .	468

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bisori, Bocconi, Ciccolungo, Coffari, Donati, Fantoni, Fazio, Ghidini, Lepore, Lodato, Marani, Menotti, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Raffeiner, Rizzo Domenico, Riccio e Tupini.

Sono altresì presenti il Ministro senza portafoglio, onorevole Petrilli, e il Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Bubbio.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo » (N. 1322) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo ».

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Sono lieto di poter fornire alla Commissione i chiarimenti, che sono stati richiesti nella precedente seduta, sul disegno di legge in esame.

Rispondo, innanzi tutto, al senatore Rizzo, il quale ha osservato che nel testo governativo si parlava di dipendenti non di ruolo compresi i salariati mentre tale ultima precisazione è stata tolta nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Debbo dire in proposito che il relatore alla Camera dei deputati, onorevole Molinaroli, sostenne che quando si parla di dipendenti non di ruolo si deve sempre intendere sia gli impiegati che i salariati, essendo l'espressione « dipendenti dello Stato » generica

e quindi comprensiva indubbiamente delle due grandi categorie.

Fu per questo che la Commissione della Camera, nel preciso intento di evitare inutili pleonasmi e di instaurare una formulazione legislativa che, sotto il profilo tecnico, non desse occasione a dubbi, accolse la proposta, con la piena adesione del Governo, di sopprimere l'inciso « compresi i salariati ».

Ora, da un punto di vista giuridico, non vi è dubbio che per dipendenti dello Stato si deve comprendere sia la categoria impiegatizia, che quella salariale. In realtà, però, nella nostra legislazione si usa spesso dire « i dipendenti dello Stato compresi i salariati »: è questo, secondo me, un errore formale. E poichè la Camera ha voluto instaurare, con l'attuale modifica, una formulazione legislativa più perfetta dal punto di vista tecnico e più semplice dal punto di vista formale, ritengo che anche il Senato possa aderire alla nuova dizione.

Sull'altra obiezione sollevata, e riguardante lo spostamento della data dal 30 giugno all'8 settembre 1943, ricordo che tale spostamento fu proposto dallo stesso relatore alla Camera dei deputati, il quale ha osservato che la data del 30 giugno 1943 non si riferisce a qualche fatto particolare o ad un evento preciso: fui allora io a proporre la data dell'8 settembre, in considerazione del fatto che, solo dopo il famoso armistizio, si ebbe uno sbandamento nell'organizzazione amministrativa dello Stato e vi furono dei licenziamenti del personale non di ruolo, che continuarono fino al giugno del successivo anno 1944, quando il Governo nazionale, venuto da Salerno a Roma, cominciò ad esaminare con criteri organici tutta la situazione del personale non di ruolo licenziato nel frattempo e cioè tra l'8 settembre 1943 e la fine del giugno 1944.

Senonchè, successivamente, ho considerato che tale spostamento di data importava una negazione dei benefici che la legge si propone di accordare al personale non di ruolo, e cioè il ricongiungimento della vecchia con la nuova anzianità onde colmare la lacuna che si era formata per effetto della interruzione del servizio. Quindi mi sono convinto della necessità di riportare la data al 30 giugno 1943, dato che nella regione siciliana e in altre regioni meridionali, appena vennero gli Alleati e cioè prima dell'8 settembre 1943, vi fu un inizio di licen-

ziamenti di personale non di ruolo da parte dell'Amministrazione dello Stato, in quanto questa aveva dovuto ridurre i propri servizi.

Propongo, pertanto, al Senato di ripristinare la data del 30 giugno 1943.

Ciò premesso, desidero proporre io stesso un altro emendamento, sempre per il proposito di essere, con questo provvedimento, i più liberali possibili. Come voi sapete, alla Camera sono stati aggiunti due incisi all'articolo 1, e cioè quello della lettera c) e quello della lettera d). Il secondo aveva lo scopo di estendere i benefici della legge a quegli impiegati che, essendo stati militarizzati e assegnati a reparti operanti, furono catturati al seguito dei reparti stessi e deportati in campi di concentramento o di prigionia. Ora, dopo che fu approvata dalla Camera questa aggiunta, è stato accertato che vi furono degli impiegati non di ruolo che furono militarizzati e che vennero deportati in campi di concentramento e di prigionia, ma che non erano stati assegnati tutti a reparti operanti. Quindi, se noi limitassimo il beneficio solo ai militarizzati assegnati a reparti operanti e che furono catturati al seguito dei reparti stessi, escluderemmo tutto quel personale non di ruolo militarizzato che fu portato in campi di concentramento senza essere stato assegnato precedentemente a reparti operanti e senza essere stato catturato insieme ai reparti stessi. Pertanto proporrei che la lettera d) fosse così modificata: « che, militarizzati e assegnati o meno a reparti operanti, furono catturati e deportati in campi di concentramento o di prigionia ». Così si renderebbe molto più larga la sfera del personale che verrebbe a giovare di questo disegno di legge.

BISORI. Sebbene i chiarimenti forniti dall'onorevole Ministro non mi persuadano completamente, dichiaro di approvare i due emendamenti da lui proposti; tuttavia, nel secondo, per la forma, sopprimerei l'inciso « e assegnati o meno a reparti operanti ».

RICCIO. Desidererei sapere dal Ministro perchè è stato soppresso l'ultimo comma dell'articolo 1, riguardante i salariati del Ministero della difesa. È vero che potrebbe anche intendersi che automaticamente essi rientrano nel primo comma, ma a me pareva che, per ragioni di completezza, l'ultimo comma fosse necessario.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. La Commissione della Camera ritenne che questo ultimo comma dell'articolo 1 fosse pleonastico e che avrebbe potuto confondere la portata del provvedimento.

RICCIO. Osservo che nell'articolo 2 è usata la dizione generica «in dipendenza di eventi bellici o politici». Vorrei sapere se, per quanto riguarda gli eventi politici successivi al 30 giugno 1943, si vogliono comprendere nei benefici anche i dipendenti dello Stato allontanati dalla Repubblica sociale di Salò.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Penso che il senatore Riccio si riferisca alla situazione attuale piuttosto che a quella precedente e voglia aver riguardo al fatto che determinato personale non di ruolo sia stato riassunto in servizio, non tanto al fatto che sia stato in un certo momento licenziato. Ora, questo disegno di legge ha come presupposto indispensabile, per l'applicazione dei benefici, la situazione della riassunzione e quindi della conservazione in servizio di tale personale, perchè se non fosse in servizio non si applicherebbe nessun beneficio.

RICCIO. Vorrei sapere se, in base al primo comma dell'articolo 2, sarebbe possibile fare una discriminazione.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non mi pare possibile fare una discriminazione dei singoli casi.

MENOTTI. Dichiaro, a nome del mio Gruppo di dare voto favorevole al disegno di legge, che costituisce un atto di giustizia.

Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Ministro circa il soppresso inciso «compresi i salariati», non esistendo più dubbi circa l'interpretazione del disegno di legge, e restando ciò verbalizzato, ritiro l'emendamento da me proposto all'articolo 1 nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli. Dato che fino alla lettera c) dell'articolo 1 non vi sono proposte di emendamenti, metto in votazione questa prima parte:

#### Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52, concernente il trattamento dei reduci riassunti negli impieghi non di

ruolo, sono estese ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) che, assunti in sostituzione di personale richiamato alle armi, vennero richiamati alle armi o si trovarono in una delle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138;

b) che, chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva, con un precedente servizio civile inferiore ad un anno, vennero successivamente tratti in servizio militare;

c) che, essendo stati assunti in località oltremare o comunque fuori del territorio metropolitano, siano stati licenziati all'epoca del loro rimpatrio perchè non ritenuti immediatamente utilizzabili negli stabilimenti militari.

(È approvata).

Alla lettera d) è stato presentato dal senatore Bisori, in accordo con quanto proposto dal Ministro Petrilli, un emendamento tendente a modificarla nel modo seguente: «che, essendo stati militarizzati, furono catturati e deportati in campo di concentramento o di prigionia».

Pongo in votazione la lettera d) così modificata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto in votazione l'articolo 1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Art. 2.

In favore dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, cessati dal servizio dopo l'8 settembre 1943, in dipendenza di eventi bellici o politici, o per soppressione di ufficio, o per riduzione di personale, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà computato come servizio utile a tutti gli effetti, escluse le corresponsioni delle relative competenze, il periodo di tempo intercorso tra la data della cessazione dal servizio e la riassunzione.

Le somme eventualmente già corrisposte a detto personale a titolo di retribuzione o paga

per il suindicato periodo non saranno recuperate.

L'indennità di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, già corrisposti al personale indicato nel primo comma del presente articolo, saranno detratti dalla liquidazione spettante alla data di cessazione dal servizio.

Il ministro Petrilli ha proposto, al primo comma, di sostituire la data dell' 8 settembre 1943 con quella del 30 giugno 1943.

BISORI. Per venire incontro al dubbio sollevato dall'onorevole Riccio, propongo di modificare così l'inciso del primo comma: « cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1943 o per soppressione di ufficio o per riduzione di personale in dipendenza di eventi bellici o politici ».

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Ho la preoccupazione che con tale modifica si venga a restringere la portata dell'articolo 2, perchè in genere la cessazione dal servizio ha avuto luogo per i due motivi formali della soppressione di ufficio e della riduzione di personale. Vi possono però essere dei casi in cui non sia stata adottata formalmente come causa di licenziamento la soppressione di ufficio o la necessità di ridurre il personale, ma genericamente l'avvenimento bellico o politico che rendeva impossibile all'Amministrazione di continuare a trattenerne questo personale. Quindi propongo al Senato di lasciare la formula così come è, in quanto più ampia.

BISORI. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 2 con l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro tendente a sostituire le parole « l'8 settembre 1943 » con le altre « il 30 giugno 1943 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando la riassunzione sia stata effettuata da una Amministrazione diversa da quella a cui il dipendente apparteneva.

Ove la riassunzione presso la stessa o diversa Amministrazione sia avvenuta con

passaggio dalle categorie di impiegati non di ruolo a quelle di salariati non di ruolo, o viceversa, i servizi prestati prima e dopo la riassunzione, compreso il periodo della interruzione, verranno considerati utili per intero ai fini della liquidazione spettante alla data della definitiva cessazione dal servizio, detratto quanto sia stato frattanto eventualmente corrisposto per l'indennità di licenziamento o di compenso speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329.

(È approvato).

#### Art. 4.

Nei confronti degli appartenenti ai ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo assunti nelle categorie di impiego non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 106, o dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, il servizio prestato fino alla data dell'11 maggio 1945 alle dipendenze del predetto cessato Governo, e l'intero periodo intercorso tra la predetta data e l'immissione nella categoria di impiegati non di ruolo, sono riconosciuti ad ogni effetto, esclusa la corresponsione delle competenze relative a detti periodi, e sono computati in aggiunta all'anzianità necessaria per il collocamento nei ruoli speciali transitori istituiti dal decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 262.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Erezione in Ente di diritto pubblico della Fondazione " Gerolamo Gaslini " con sede in Genova** » (N. 1370) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Erezione in Ente di diritto pubblico della Fondazione " Gerolamo Gaslini " con sede in Genova ».

Il testo approvato dalla Camera dei deputati è identico a quello proposto dal Governo;

per tale constatazione e data la finalità del disegno di legge, ho ritenuto opportuno di aderire, data la sua urgenza, alla preghiera del Sottosegretario all'interno, portandolo subito all'esame della Commissione. Lo stesso Sottosegretario onorevole Bubbio potrà riferire sommariamente su quanto è stato detto sul provvedimento in sede di discussione alla Camera.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'urgenza di questo disegno di legge dipende dal fatto che, se non fosse approvato entro il giorno 28 di questo mese, verrebbe a decadere il diritto di accettazione della donazione in esso prevista.

Su quelli che sono i precedenti della materia, mi richiamo alle considerazioni esposte nella relazione governativa. Si tratta del grande industriale Gaslini di Genova il quale, in epoca precedente, aveva costituito un istituto ospedaliero per l'assistenza ai bambini. Questo ospedale è di tale modernità ed ha tali attrezzature da essere definito uno dei primi di Europa, certo il primo d'Italia. Successivamente, per poter far funzionare questo ospedale dal lato amministrativo, venne creato un Consorzio cui parteciparono enti diversi; ma tale Consorzio, ultimamente, a causa di discrepanze, fu sciolto e il Gaslini assunse direttamente la gestione dell'ospedale, poichè questa facoltà gli era riservata. Durante la sua amministrazione si è presentata la necessità di potenziare e di finanziare ulteriormente quest'Opera: e il Gaslini, che aveva già speso un grande patrimonio, ha fatto un magnifico gesto cedendo tutto il suo patrimonio, costituito da diverse Società anonime, e regalando un miliardo e 333 milioni alla « Fondazione Gaslini ».

La Fondazione ha per scopo principale:

- a) di gestire il suo patrimonio;
- b) di destinare le rendite ed occorrendo i propri beni alla cura, difesa ed assistenza della fanciullezza ed in particolar modo al potenziamento dell'Istituto « Giannina Gaslini »;
- c) di devolvere parte delle rendite provenienti dall'esercizio della Gaslini Società Anonima a beneficio dei lavoratori dell'azienda.

La ragione per cui si è creata questa Fondazione, per se stante e distinta dall'ospedale, è che l'ospedale, come tale, è un ente di diritto

privato, nel senso di Opera pia come un tempo si chiamava, e non può avere la gestione di azioni, anche agli effetti della responsabilità. Ecco perchè si è creata questa Fondazione collaterale, i cui profitti vanno a vantaggio della Gaslini, senza che questa abbia nessun rischio di carattere commerciale. Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge così come è stato approvato dalla Camera.

RICCIO. Faccio solo osservare che la dizione dell'articolo 1 « è eretta in ente di diritto pubblico » finora non è stata mai usata, dato che un ente morale non è mai di diritto pubblico. Se non erro, questa dizione è stata esclusa da altre leggi, come quelle della Cassa del Mezzogiorno e dell'Istituto Luce, in quanto si disse che, non essendo essa configurata nè nel diritto, nè nella legislazione, si potevano creare dei dubbi di interpretazione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma questa fondazione è equiparata agli enti di diritto pubblico in quanto è controllata direttamente dallo Stato.

RIZZO DOMENICO. Conosco l'ospedale Gaslini e so che è un'opera di grande merito del suo fondatore e dell'Italia, dato che, tra l'altro, ha un'attrezzatura che ritengo sia unica in Europa. Effettivamente vi è la necessità di questa seconda Fondazione eretta in ente di diritto pubblico, per venire incontro alle necessità della vita di questo ospedale con investimenti sotto forma di titoli industriali, che non potevano prima essere amministrati dall'Istituto. Al rilievo del senatore Riccio osservo che, in questo caso, mi sembra più esatto parlare di Ente di diritto pubblico, perchè, prima di tutto, se fosse un'Opera pia noi ricadremmo nel divieto di amministrazione dei fondi industriali, e poi perchè gli Enti di diritto pubblico, ci siano o non ci siano nella dottrina, esistono nella pratica. Molti Istituti bancari sono infatti Enti di diritto pubblico in quanto devono essere distinti dagli Enti di diritto privato, quali potrebbero essere le società commerciali.

Ora, vista l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, potremmo rimandare ad altra occasione l'approfondimento di questa questione sottile, approvando subito il testo trasmesso dalla Camera dei deputati

BISORI. La ragione per cui, quando trattammo dell'Istituto Luce, il senatore Ruini ed altri furono contrari alla dizione « Ente di diritto pubblico » fu che, usando questa formula, gli impiegati sarebbero stati soggetti al Consiglio di Stato di cui non conveniva appesantire maggiormente le funzioni. Ma ritengo che in questo caso si possa ammettere che gli impiegati della Gaslini, che saranno al massimo alcune decine, siano soggetti al Consiglio di Stato. D'altra parte una Fondazione che ha un patrimonio di un miliardo e 300 milioni destinati a fini pubblici, può senza altro essere considerata ente di diritto pubblico.

PRESIDENTE. Dichiaro allora chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

È eretta in Ente di diritto pubblico, con sede in Genova, la Fondazione « Gerolamo Gaslini », che trae origine dall'atto costitutivo 28 novembre 1949, a rogito del notaio Schiaffino in Genova, con il quale il Cavaliere del lavoro Gerolamo Gaslini trasferisce in proprietà alla Fondazione stessa tutto il suo patrimonio valutato in lire 1.332.838.040, oltre i valori liquidi che risulteranno al momento del trapasso della gestione.

(*È approvato*).

Art. 2.

La Fondazione ha per iscopo, in linea principale, di esercitare la difesa e l'assistenza dell'infanzia e della fanciullezza in tutte le sue forme, mediante il potenziamento dell'Istituto « Giannina Gaslini », costituito dallo stesso fondatore ed eretto in ente morale con regio decreto 5 settembre 1940.

All'uopo, la Fondazione gestirà il suo patrimonio e devolverà al detto istituto le proprie rendite, salvo le particolari destinazioni previste dallo statuto e, occorrendo, cespiti del patrimonio stesso.

(*È approvato*).

Art. 3.

La Fondazione « Gerolamo Gaslini », pur non rivestendo il carattere di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi della

legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, fruisce delle disposizioni di favore vigenti o che saranno emanate nell'interesse degli istituti operanti nel quadro della legge suddetta.

(*È approvato*).

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, disciplinata dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, relativamente ai beni trasferiti dal fondatore.

Le somme pagate fino alla data predetta non sono rimborsabili.

(*È approvato*).

Art. 5.

La Fondazione « Gerolamo Gaslini » è posta sotto l'alta vigilanza del Ministro dell'interno.

Sono soggetti all'approvazione del Ministro dell'interno il bilancio annuale ed il conto consuntivo, il regolamento organico del personale e quelli relativi all'ordinamento ed al funzionamento della Fondazione stessa, nonché le deliberazioni riguardanti l'alienazione e la trasformazione del patrimonio immobiliare.

(*È approvato*).

Art. 6.

Lo statuto organico della Fondazione e le eventuali successive modificazioni sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio.

(*È approvato*).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12,20.